



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto - Guardia Costiera
Porto Empedocle

ORDINANZA

Interdizione specchio acqueo località San Leone del Comune di Agrigento

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

VISTA: la relazione di servizio in data 12/08/2024, con cui personale militare dipendente da questo Comando constataba che, nella spiaggia adiacente al Viale delle Dune – Agrigento (AG) all'altezza di Via Giovanni Fattori, sono presenti manufatti in cemento e ferro costituenti potenziali pericoli alla libera balneazione.

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 4/2022 del 25/05/2022;

CONSIDERATO: che, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, spetta all'Amministrazione comunale il compito di realizzare apprestamenti atti ad impedire la fruizione di aree, immobili o impianti a rischio, nonché di ripristinare la sicura utilizzazione degli stessi, avvertendo la collettività dell'esistenza del mezzo apposizione di cartelli monitori e segnaletica;

CONSIDERATO: che, a seguito del riparto di competenze in tema di demanio marittimo di cui all'art. 6, comma 7 della L. 08/07/2003 n. 172, la competenza ad emettere Ordinanze di interdizione in aree demaniali marittime spetta: per la parte a terra, al competente Dipartimento per l'Ambiente dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente; per la parte a mare, agli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;

VISTO: il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 "*Codice della nautica da diporto*";

VISTI: gli articoli 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO: necessario interdire lo specchio acqueo per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose e inquinamento all'ambiente;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO:

che nell'area circoscritta dalla circonferenza posta a **50 metri** dal seguente punto di coordinate geografiche (Datum WGS84):

A: Lat. 37° 14' 36" N - Long. 013° 36' 19" E

sono presenti manufatti in ferro e cemento affioranti.

ORDINA:

Art. 1 – Disciplina per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale

È fatto divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, balneazione, pesca ed ogni altra attività sia di superficie che subacquea a persone e unità navali entro l'area circoscritta ad una distanza **50 metri** dal punto di coordinate geografiche di cui al rende noto come da stralcio cartografico in allegato (All.1).

È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale del Comune di Agrigento di apporre idonea cartellonistica monitoria ed i necessari segnalamenti/barriere di interdizione, a tutela della pubblica incolumità, nelle aree soggette al presente divieto.

Art. 2 - Esclusioni

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre Pubbliche Amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere al punto interessato.

Per motivi di sicurezza, il personale predetto dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Art. 3 – Norme sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. 171/2005.

Art. 4 - Entrata in vigore e disposizioni finali

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

